

quale sia la specifica società emittitrice, i pubblici esercizi potranno “accettare” i buoni pasto elettronici tramite un dispositivo unico, potendo così abbattere alcuni costi legati all’installazione e alla complessa gestione dei vari lettori elettronici.

CAPO III Appalti nel settore dei beni culturali

145. Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali. — 1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina relativa a contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì, all’esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente capo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del presente codice.

Il Capo III del Titolo VI della Parte II del Codice degli appalti reca la disciplina applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali (artt. 145-151), secondo la finalità, esplicitata nella legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, di garantire il riordino e la semplificazione della normativa in materia, tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi (art. 1, comma 1, lett. o).

Superando l’analitica individuazione delle norme applicabili ai contratti in parola “in quanto non derogate e ove compatibili”, di cui al previgente art. 197 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’articolo 145 opera un rinvio generale a tutte le pertinenti disposizioni del Codice “per quanto non diversamente disposto” dal Capo III.

Con riguardo all’ambito di applicazione oggettivo, le disposizioni del capo III si applicano ai contratti pubblici concernenti i “beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”, cui sono equiparati gli scavi archeologici, anche subacquei. Merita precisare, in proposito, che sono ascrivibili al novero dei beni culturali, secondo quanto previsto dagli artt. 10-15 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, i beni culturali per legge (art. 10, comma 2: raccolte di musei, pinacoteche, gallerie ecc.), i beni culturali per dichiarazione della soprintendenza (art. 13) o che si presumono culturali fino alla verifica negativa dell’insussistenza di tale interesse (art. 12: cose immobili e mobili appartenenti ad enti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro e realizzate da oltre 50 anni per i mobili e 70 anni per gli immobili).

Quanto alla tipologia di interventi, il riferimento è all’art. 29 del Codice Urbani che include le attività di manutenzione e restauro, da svolgersi nell’ambito di una coerente attività di conservazione programmata, fondata su un’adeguata attività conoscitiva del bene culturale e dell’ambiente circostante.

Ulteriori specificazioni sono oggi recate dal d.m. n. 154 del 2 agosto 2017 recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004” (in Gazz. Uff. n. 252 del 27 ottobre 2017), in attuazione del previgente art. 147, comma 1 del Codice. In ragione dell’avvenuta adozione del decreto ministeriale cessano di avere efficacia le disposizioni del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, fatte salve in via transitoria dall’art. 216, comma 19, e viene abrogato il d.m. 3 agosto 2000, n. 294, sulla qualificazione dei

lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici. Il decreto resterà, peraltro, applicabile solo nelle more dell'adozione del previsto Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, cui viene nuovamente demandata non soltanto la disciplina della qualificazione, ma in via generale la disciplina dei "lavori riguardanti i beni culturali".

146. Qualificazione. — 1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.

2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale.

3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera aa), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in Gazz. Uff., S.O. 18 aprile 2019, n. 92) convertito con modifiche dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. In precedenza, il comma rinviava ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il d.m. 22 agosto 2017, n. 154 recante Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 è stato pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 252 del 27 ottobre 2017.

L'articolo 146 del Codice reca la disciplina della qualificazione degli esecutori, che in ragione dell'intrinseca fragilità del patrimonio culturale, esposto ex se a danni irreparabili in caso di interventi privi della necessaria perizia, è stata da tempo oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore (Cons. St., Sez. V, 26 ottobre 2019, n. 6114).

Partendo da tale assunto, nella pluriennale evoluzione legislativa in materia, possono rinvenirsi alcuni cardini, rimasti sostanzialmente immutati: la previsione di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'esecuzione di opere pubbliche in quanto intesi ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento e la diretta correlazione tra il possesso di detti requisiti tecnici e l'effettiva esecuzione dei lavori.

Sotto il primo profilo, l'art. 9-bis, del Codice Urbani, introdotto nel 2014 ed espressamente richiamato dal comma 1 dell'art. 146 in commento, individua i

“professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali”, stabilendo che gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, devono essere affidati alla responsabilità ed all’attuazione, secondo le rispettive competenze, di “archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale”. Parimenti, l’art. 29 del Codice Urbani definisce il contenuto delle attività di “conservazione”, “prevenzione”, “manutenzione” e “restauro” del bene culturale, riservando gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici “in via esclusiva” a “coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia” (art. 29, comma 6). La medesima norma demanda all’adozione di decreti ministeriali l’individuazione dei profili di competenza dei restauratori, nonché la definizione dei criteri ed i livelli di qualità cui deve adeguarsi l’insegnamento del restauro.

Le disposizioni sinteticamente richiamate hanno trovato collocazione nel previgente codice dei contratti pubblici (capo II) che, all’art. 201, comma 7, a sua volta rinviava ad un decreto interministeriale la definizione degli ulteriori specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori relativi a beni culturali (come individuato dall’allora vigente art. 198), ad integrazione di quelli definiti dal regolamento di attuazione del Codice stesso. La tardiva adozione del decreto interministeriale, intervenuta solo nel 2017 in applicazione dell’art. 146, comma 4, in esame, ha comportato, medio tempore, la congiunta applicazione dell’art. 248 del d.P.R. n. 207/2010 (in ragione del regime transitorio dettato dall’art. 216, comma 19 del Codice), recante una disciplina generale della qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, e del risalente decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294 (“Regolamento concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, in Gazz. Uff. n. 246 del 20 ottobre 2000), come modificato e integrato dal decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420 (in Gazz. Uff. n. 280 del 1 dicembre 2001), ora abrogato dall’articolo 27 del d.m. n. 154 del 2017.

Quanto al secondo aspetto, l’intento di tutela del bene culturale fonda un nesso inscindibile tra esecutore ed esecuzione dell’opera, giustificando in subjecta materia l’espressa inapplicabilità dell’istituto dell’avalimento dei requisiti tecnici ai sensi dell’art. 146, comma 3 del Codice. Tale limitazione, già presente nella legislazione previgente ed ammessa dall’autorità di settore, dopo alcune incertezze interpretative per possibile violazione del divieto di gold plating ex art. 63 della Direttiva 2014/24/UE, è stata ritenuta dal giudice amministrativo “plausibile”, a motivo dell’avvenuta introduzione nel nuovo Codice di un’espressa “eccezione culturale” finalizzata alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale mediante il richiamo all’art. 36 TFUE (Cons. St., comm. spec., parere 1 aprile 2016, n. 855). Come osservato dall’Autorità di settore, le disposizioni illustrate, in ragione del particolare interesse pubblico alla tutela e conservazione dei beni interessati,